

## CONVENZIONE EX ART. 30 C. 4 DEL TUEL

per la costituzione dell'Ufficio Associato del Contenzioso Tributario e di Consulenza Fiscale della Provincia di Modena

\*\*\*\*

Addì, \_\_\_\_\_, in Modena, con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, fra la Provincia di Modena ed il Comune di .....

1. PROVINCIA DI MODENA (C.F. ....), in qualità di ente capofila rappresentata da ..... nato/a a ..... il ....., in esecuzione della deliberazione C.C. .... n° ....., che si allega quale parte integrante
2. COMUNE DI ..... (C.F. ....), rappresentata da ..... nato/a a ..... il ....., in esecuzione della deliberazione C.C. .... n° ....., che si allega quale parte integrante

### si stipula

la presente convenzione per la costituzione dell'Ufficio Associato del Contenzioso Tributario e di Consulenza Fiscale secondo patti e condizioni che di seguito si riportano

#### **Art.1 - Accordo associativo**

1. Possono associarsi, con le finalità e secondo le modalità di seguito indicate, per la costituzione e la gestione di un "Ufficio Associato del Contenzioso Tributario e di Consulenza Fiscale", la Provincia, i Comuni e loro Unioni previste dal D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U. ordinamento EE.LL.), comprese le altre forme associative sovracomunali.

#### **Art. 2 – Scopi, finalità e funzioni dell'associazione**

1. L'attività dell'Ufficio Associato è finalizzata a:
  - a) coadiuvare i Comuni associati nella procedura contenziosa tributaria mediante la stesura degli atti e, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, il compimento degli adempimenti richiesti per la corretta partecipazione dei Comuni medesimi previo conferimento di apposita delega ad agire in nome e per conto dell'ufficio associato, sia come attori che quali convenuti, ai processi di 1° e 2° grado nonché per eventuale ricorso per revocazione riguardanti i tributi locali;
  - b) fornire consulenza, pareri e assistenza al Comune medesimo in ordine all'esercizio della potestà impositiva;

- c) provvedere all'attività di formazione tributaria e di studio al fine di addivenire all'armonizzazione dei regolamenti, della modulistica e dell'attività di controllo complessivamente intesa;
- d) Favorire la conoscenza e la messa a disposizione di giurisprudenza e dottrina sui tributi locali;
- e) Fornire consulenza in materie di nuova attribuzione ai Comuni, limitatamente ai riflessi sui tributi locali o all'espletamento dell'eventuale attività di controllo fiscale pre-supposta dalle nuove competenze attribuite.

### **Art. 3 – Natura dell'Ufficio Associato**

1. L'Ufficio associato è privo di personalità giuridica e si configura come struttura operativa funzionalmente gestita dalla Provincia di Modena presso apposito ufficio da collocarsi all'interno dell'Area Amministrativa.

### **Art. 4 - Rapporti finanziari**

1. Ogni Comune associato versa alla Provincia di Modena, entro il mese di gennaio dell'esercizio finanziario, la quota fissa associativa, così determinata:
  - per i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti: € 800,00;
  - per i Comuni con popolazione residente da 5.001 a 10.000 abitanti: € 1.200,00;
  - per i Comuni con popolazione residente da 10.001 a 20.000 abitanti: € 1.600,00;
  - per i Comuni con popolazione residente da 20.001 a 30.000 abitanti: € 2.000,00;
  - per i Comuni con popolazione residente da 30.001 a 50.000 abitanti: € 2.400,00;
  - per i Comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti: € 2.800,00;
  - per le gestioni associate e per le Unioni il contributo è calcolato con riferimento alla popolazione dei singoli comuni che hanno deliberato la gestione associata o conferito la gestione del Servizio Tributi all'Unione, ridotto del cinquanta per cento.
2. Il contributo associativo copre le spese generali di funzionamento dell'Ufficio Associato, comprensive di tutta l'assistenza processuale, salvo quanto disposto dal successivo comma 3, nonché l'eventuale assicurazione per responsabilità degli addetti, compatibilmente con le previsioni del CCNL.

3. All'avvenuto deposito degli atti processuali il Comune associato verserà le competenze che saranno quantificate sulla base dei compensi professionali per gli avvocati in ambito civile sui parametri ministeriali, disciplinati dal decreto ministeriale n. 55 del 2014, e successivi aggiornamenti, con una riduzione non inferiore al 70%, quantificata preventivamente, sulla base del valore della controversia. In caso di cause seriali, ovvero ricorsi identici per più anni d'imposta, presentati contemporaneamente, è applicata un'ulteriore riduzione del 50%.
4. In caso di vittoria delle spese di giudizio, con sentenza passata in giudicato, verrà versato all'Ufficio Associato l'importo liquidato dalla Commissione Tributaria. Da tale importo verrà detratto quanto già liquidato in base al precedente comma 3.

#### **Art. 5 - Sede dell'Ufficio Associato**

1. L'Ufficio Associato avrà sede presso la Provincia di Modena, Area Amministrativa, la quale provvederà ad approntare idonei locali.
2. La Provincia di Modena è l'Ente capofila.

#### **Art. 6 - Composizione dell'Ufficio Associato**

1. La dotazione dell'Ufficio Associato è la seguente:
  - un Responsabile scelto dalla Provincia di Modena tra i responsabili di tutti gli Uffici Tributi dei comuni della Provincia di Modena dotato di una pluriennale esperienza diretta nell'ambito del diritto tributario comunale e del diritto processuale tributario;
  - un vice responsabile scelto dalla Provincia di Modena tra i dipendenti di tutti gli Uffici Tributi dei comuni della Provincia di Modena dotato di una significativa esperienza nell'ambito del diritto tributario comunale e del diritto processuale tributario;
  - un addetto con mansioni di segreteria reperito tra il personale della Provincia di Modena, fermo restando che l'Ufficio fa capo all'Area Amministrativa della Provincia di Modena.
  - L'Ufficio Associato è diretto e coordinato dal Direttore dell'Area amministrativa della Provincia di Modena.
    - La presente convenzione costituisce protocollo d'intesa ai sensi di quanto previsto dall'art. 23bis c. 7 del D.Lgs. 165/2001, in relazione alla competenza della Provincia di Modena stabilita dall'art. 1 c. 85 lett. d) della legge 56/2014, con riguardo alle funzioni descritte all'art. 2 della presente convenzione . A tal fine si evidenzia che il corrispettivo per

l'assegnazione temporanea del Responsabile e del vice responsabile da liquidare agli enti competenti è stabilito al successivo comma 2 del presente articolo

2. La Provincia di Modena riconosce:
  - all'Ente in cui opera il Responsabile, il 60% delle entrate di cui all'articolo 4, comma 1 ed il 70% delle entrate di cui all'articolo 4, commi 3 e 4;
  - all'Ente in cui opera il vice Responsabile, il 20% delle entrate di cui all'articolo 4, comma 1 ed il 30% delle entrate di cui all'articolo 4, commi 3 e 4,
3. La Provincia di Modena riversa le quote sopra determinate:
  - entro il 30 giugno, con riferimento alle entrate di cui all'articolo 4, comma 1;
  - entro il 31 luglio, con riferimento alle entrate di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, maturate nel primo semestre;
  - entro il 31 gennaio dell'anno successivo, con riferimento alle entrate di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, maturate nel secondo semestre dell'anno precedente.
4. Gli enti in cui operano il Responsabile ed il vice Responsabile non sono tenuti a versare le quote di cui all'articolo 4, comma 1.
5. In relazione a controversie non previste nella presente Convenzione, l'Ufficio Associato potrà concordare con il singolo Comune interessato l'affidamento di incarico a collaboratore/professionista esterno.

#### **Art. 7 - Personale**

1. Il Responsabile ed il Vice Responsabile assegnati all'Ufficio Associato, con qualifica funzionale almeno di categoria "D", nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 12, 1° comma, del D. Lgs. n° 546/92 presteranno la necessaria assistenza in giudizio al rappresentante legale (o suo delegato) dell'Ente associato.
2. Il Responsabile ed il Vice Responsabile svolgono le attività afferenti all'Ufficio associato in orario di lavoro, e potranno accedere, eventualmente e nei limiti di legge e della regolamentazione propria degli Enti in cui prestano servizio, agli incentivi collegati al contenzioso tributario. A tali incentivi potranno, altresì accedere, eventuale altro personale impiegato dagli Enti di appartenenza del Responsabile e del Vice Responsabile, per lo svolgimento di attività amministrative collegate alla gestione dei

processi tributari, quali, a titolo di esempio, il controllo del fascicolo processuale, la verifica dei termini processuali, il deposito telematico.

### **Art. 8 - Modalità operativa**

1. Ogni Ente associato comunicherà all'Ufficio Associato il nominativo di un referente con il quale verranno intrattenuti i rapporti di natura operativa derivanti dalla presente convenzione.
2. Il Comune impositore, qualora ritenga di resistere al ricorso di 1° grado proposto dal contribuente, trasmette all'Ufficio Associato il ricorso medesimo in copia, allegando tutta la documentazione relativa, nonché quant'altro richiesto dall'Ufficio predetto, nel rispetto di tempi e modalità che verranno concordati. Tra la documentazione richiesta dovrà essere inviata specifica delega al Responsabile e al Vice Responsabile per la gestione del contenzioso.
3. L'Ufficio formula le controdeduzioni e compie l'attività per la regolare costituzione in giudizio del Comune resistente, partecipando anche, se richiesto, al dibattimento in caso di udienza pubblica.
4. Riconstrandone le condizioni, l'Ufficio Associato formula motivate proposte per l'eventuale esercizio, da parte del Comune impositore, del potere di autotutela o della conciliazione giudiziale.
5. Con riferimento al giudizio nel grado di appello:
  - in caso di soccombenza, totale o parziale, nel primo giudizio, il Comune interessato concorderà con l'Ufficio Associato l'eventuale impugnazione, alla quale provvederà l'Ufficio Associato, formulando l'atto di appello e provvedendo alle formalità di legge;
  - in caso d'impugnazione della sentenza di 1° grado da parte del contribuente, il Comune trasmette l'atto di appello, in copia, e la relativa documentazione all'Ufficio Associato, il quale eseguirà le formalità di legge.
6. I Comuni hanno facoltà di non avvalersi dell'assistenza dell'Ufficio Associato. In tal caso l'Ufficio Associato non è responsabile delle procedure gestite in proprio dagli Enti Associati.
7. Per quanto riguarda l'attività di consulenza di cui all'art. 2, l'Ufficio Associato risponderà tempestivamente e, se richiesto, per iscritto, ai quesiti che gli verranno sottoposti, organizzerà incontri periodici con i funzionari dei Comuni associati aderenti al fine di congiuntamente esaminare le novità legislative e concordare comportamenti omogenei. Inoltre potranno

no essere organizzati interventi formativi con docenti esterni di comprovata professionalità.

#### **Art. 9 - Ente capofila**

1. La Provincia di Modena, in qualità di Ente capofila, previa allocazione di appositi capitoli nel proprio bilancio, riscuote i contributi versati dagli altri Comuni associati, impegna e liquida le spese di cui all'articolo 4.

#### **Art.10 - Durata della convenzione**

1. L'Ufficio Associato cesserà il **31/07/2027**, con possibilità di proroga.
2. L'Ufficio potrà cessare anche per:
  - esaurimento del fine per il quale è istituito;
  - disposizione di legge;
  - volontà di almeno la metà degli Enti associati;
  - volontà dell'ente capofila
3. Gli Enti hanno facoltà di recedere dalla convenzione; l'avviso di recesso deve pervenire a mezzo di raccomandata o pec alla Provincia di Modena entro il 30 giugno dell'anno antecedente a quello di recesso.  
Nel caso di recesso dell'ente capofila la comunicazione dovrà essere indirizzata a tutti gli enti che hanno aderito all'Ufficio Associato
4. Il recesso in corso d'anno:
  - non dà diritto alla restituzione della quota fissa già versata;
  - non esime dal dover versare le eventuali pendenze economiche;
  - ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla comunicazione del recesso.

#### **Art. 11 - Adesione e modifiche alla convenzione**

1. L'adesione successiva all'associazione di nuovi soggetti è subordinata a preventiva approvazione della presente convenzione da parte dell'ente che aderisce, con versamento contestuale della quota fissa annuale di cui all'articolo 4.
2. La presente convenzione potrà essere modificata in ogni momento, previa adozione di conforme atto deliberativo da parte dei competenti organi deliberativi di tutti gli Enti associati.

### **Art. 12 - Controversie**

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i Comuni associati a causa della presente convenzione saranno decise da un Collegio di tre arbitri, nominati uno dalla Provincia di Modena, un secondo dall'Ente interessato alla controversia stessa, e il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo fra la Provincia di Modena e l'Ente o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Modena

Letto, approvato e sottoscritto.